

PROGETTO
"PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'"
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

~~L'Associazione / Comune / Ente Ecclesiastico~~

.....**COMUNE DI VINZAGLIO (NO)**.....

con sede in **VINZAGLIO NO** alla Via **ROMA N° 21** CAP **28060** .. Codice Fiscale:

...**80001470030**..... legalmente rappresentato dal Sig. **OLIVERO GIUSEPPE**.....

E L'Associazione di Volontariato **Banco delle Opere di Carità Vercelli**, di seguito denominato "BOC" sito in Vercelli via Birago n/s/n cap. 13100 pr VC Codice Fiscale 94038040021 legalmente rappresentata dal responsabile nella persona del Sig. **Barale Giuseppe**

Premesso

- Con la presente si stipula accordo di collaborazione che l'associazione si propone di sostenere, con iniziative, la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie bisognose;
- che il "BOC" si propone di concorrere all'attuazione del programma previsto mettendo a **disposizione, nei** limiti del presente accordo di collaborazione e delle eccedenze **agro-alimentari raccolte che di volta in volta si** determineranno, generi alimentari al fine di soccorrere le **necessità delle famiglie;**
- che il "BOC" si propone di redigere la bolla di consegna .Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

L'Associazione collabora con il "BOC" per l'assistenza alimentare in favore dei nuclei familiari destinatari del presente progetto assistenziale; il "BOC" per conto dell'Associazione redige la bolla di consegna. **36**
Il numero di persone da assistere con il presente accordo di collaborazione viene concordato in n.....
della popolazione indigente residente sul territorio.

Art.2

Il "BOC" si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dall'associazione, le derrate alimentari, **che** avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria, distribuzione commerciale, ecc..)

Le derrate predisposte saranno consegnate dal "BOC" al delegato dell'associazione che provvederà alla consegna alle famiglie.

Art. 3

Il "BOC" consegnerà solamente al legale rappresentante o a persona già in precedenza espressamente delegata dall'associazione munita di apposito documento di riconoscimento. Il Delegato è tenuto al controllo di quanto ricevuto e riportato sulla bollatrice ricevuta di consegna numerata all'atto del ricevimento delle derrate, pertanto non potrà successivamente avanzare proteste sulla consegna.

Art. 4

Il "BOC" dal momento della consegna delle derrate alimentari al Delegato dell'associazione, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità inerenti: la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta .

Art. 5

L'associazione è tenuta ad annotare correttamente sull'apposito registro di magazzino, numerato e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti, conie da fac-simile consegnato dal BOC; ad accompagnare il prodotto che viene distribuito ai beneficiari da un attestato di consegna, numerato e datato, contenente la quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario (che firma per ricevuta); ad attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal BOC; a conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico, copie di detti documenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del "BOC".

I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, dovranno essere custoditi a cura dell'associazione

Art.6

L'associazione si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del "BOC" permettendo loro di accedere agli atti inerenti il rapporto e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti.

Art.7

L'associazione si impegna a comunicare al "BOC" tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto.

Art.8

Alla associazione è fatto obbligo di distribuire le merci ricevute dal "BOC" solo agli aventi diritto

Art.9

Alla associazione è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del "BOC".

Art.10

L'associazione considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del "BOC" si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle Associazioni con un contributo annuo per:

- il "BOC" di € 500..... da versare sul Conto corrente del Banco delle Opere di Carità

Codice IBAN IT 59 A 05385 10001 000000002397

.....
Il contributo annuale andrà così versato: Acconto pari al 50% del contributo annuo alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione - Saldo entro il 30/06/.

Resta inteso che le spese di versamento accessorie sono a carico del "Comune"

Art.11

L'associazione, attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste del presente accordo di collaborazione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, non appena rilevate dall'associazione, dovranno essere contestate al "BOC" al momento della consegna delle derrate alimentari e non;

Art.12

Il presente accordo di collaborazione ha durata da 01/01/ 2022 al 31/12/ 22 e potrà essere rinnovato con espressa volontà delle parti. Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all'Ente comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.

Art.13

All'atto della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione l'associazione dovrà consegnare al "BOC" la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio legale e la documentazione richiesta dal "BOC".

Art.14

Il presente accordo di collaborazione, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso,

Art.15

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di collaborazione, compreso il mancato pagamento del contributo, il Banco delle Opere di Carità potrà sospendere o risolvere l'erogazione del sostegno senza assunzione di responsabilità derivanti dalla sospensione o risoluzione dell'accordo nei confronti dell'associazione e/o dei terzi.

In caso di sospensione o risoluzione l'associazione resterà obbligata al versamento del contributo pattuito con il presente accordo di collaborazione.

In caso di sospensione e successiva riattivazione del servizio, l'associazione non potrà vantare alcuna pretesa sui mesi in cui il servizio è rimasto sospeso per causa ad esso imputabile, restando obbligato al versamento del relativo contributo.

Il Banco delle Opere di Carità è sollevato da qualsivoglia danno diretto ed indiretto possa derivare all'associazione e/o a i terzi siano essi beneficiari e non, dal mancato adempimento del presente accordo di collaborazione per causa imputabile all'associazione.

Si fa salvo il diritto del Banco delle Opere di Carità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento del presente accordo di collaborazione

Art.16

Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si rinvia alle norme del Codice Civile. In caso di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di **NOVARA**

Letto confermato e sottoscritto

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Responsabile

IL SINDACO
- Geom. Giuseppe Olivero -

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **arti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16** dichiarando di accettarle mediante sottoscrizione

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Responsabile

IL SINDACO
- Geom. Giuseppe Olivero -